

GRANDI RISCHI, IL PRESIDIO DI ARPA EMILIA-ROMAGNA

DALL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE ALLA PIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI RILEVANTI, ARPA EMILIA-ROMAGNA HA UN RUOLO DI PRIMO PIANO NELLA GESTIONE DELLE EMERGENZE. ATTIVA LA PRONTA DISPONIBILITÀ 24 ORE SU 24 PER RISPONDERE ALLE NECESSITÀ DI MONITORAGGIO E DI PREVISIONI METEO.

Il core business delle strutture che si occupano di grandi rischi industriali consiste prioritariamente nel prevenire il verificarsi di incidenti rilevanti. Tra le principali attività spiccano: l'attività istruttoria dei rapporti di sicurezza (RdS) per le aziende soggette agli obblighi dell'art.8 del Dlgs334/99¹ e s.m.i., l'attività di valutazione delle schede tecniche (ST) predisposte dai gestori delle aziende soggette agli obblighi dell'art.6 del suddetto decreto, l'attività di controllo che consiste in verifiche ispettive sui sistemi di gestione della sicurezza (SGS).

Con l'attività istruttoria si interviene sul rischio (R) che è definito come la probabilità del verificarsi di eventi negativi da cui possono derivare conseguenze dannose per l'uomo e per l'ambiente ed è rappresentato dal prodotto della probabilità di accadimento di un determinato evento dannoso (P) per la magnitudo delle conseguenze (M), cioè per la grandezza del danno che l'evento causa; da cui la nota relazione: $R = P \times M$. Nel rapporto di

sicurezza e nella scheda tecnica, il gestore deve, in particolare, individuare i pericoli e i rischi degli impianti e dei processi e deve descrivere le misure di sicurezza e i necessari provvedimenti per il controllo dei rischi individuati.

Gli organi competenti (CTR² per gli art.8 e CVR³ per gli art. 6) che effettuano le istruttorie verificano la correttezza delle valutazioni attuate e l'adeguatezza dei provvedimenti impiantistici e gestionali intrapresi. Se necessario vengono prescritte ulteriori misure di sicurezza atte a diminuire la frequenza attesa degli incidenti (riducendo P) e a contenere le conseguenze degli scenari incidentali (riducendo M) con l'obiettivo di minimizzare il rischio R. Per abbattere ulteriormente il rischio il legislatore, considerato che dall'analisi degli incidenti rilevanti risulta che essi sono spesso dovuti a errori di gestione o di organizzazione, ha introdotto l'obbligo per il gestore di redigere un documento che definisca la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e di adottare un sistema

di gestione della sicurezza. Durante l'attività di controllo, che consiste in verifiche ispettive sui SGS, le commissioni ispettive verificano l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.

I rischi da incidente rilevante però non possono essere azzerati; il rischio zero non è obiettivo raggiungibile e rimane sempre un ineliminabile *rischio residuo*, nonostante gli interventi tecnici e gestionali atti a ridurre la probabilità di accadimento.

Visto quindi che un incidente rilevante può comunque accadere, è fondamentale pianificare gli interventi in emergenza attraverso la predisposizione del Piano di emergenza esterna (PEE).

La normativa


La pianificazione dell'emergenza esterna è regolamentata dall'art. 20 del Dlgs 334/99 per gli stabilimenti di cui all'art.8

FIG. 1
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE IN EMILIA-ROMAGNA

■ Art. 6-7 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: Notifica e Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Scheda tecnica da L.R. 26/05 e s.m.i.

■ Art. 8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.: Notifica e Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e Rapporto di sicurezza

Fonte: Arpa Emilia-Romagna



e dall'art. 10 della Lr 26/03 e s.m.i. per gli stabilimenti di cui all'art.6:

- Art. 20 Dlgs 334/99 e s.m.i. "per gli stabilimenti di cui all'art. 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ..., il Prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, predispose il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione".
- Art. 10 della Lr 26/03 e s.m.i. "La Provincia, sentita l'Arpa e l'Azienda unità sanitaria locale ed il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, d'intesa con il Prefetto e i Comuni interessati, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, predispose appositi piani d'emergenza esterni"

I Piani di emergenza sono redatti utilizzando le seguenti linee guida:

- Dpcm 25 febbraio 2005 *Linee guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna di cui all'art. 20, comma 4, D.Lgs. 334/99* per gli stabilimenti di cui all'art.8
- Delibera di Giunta regionale n.1144 del 21 luglio 2008 *Approvazione del documento "Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i. Linee guida regionali"* per gli stabilimenti di cui all'art.6

Le linee guida definiscono l'iter tecnico-gestionale per la redazione dei Piani di emergenza esterna.

Ogni PEE deve contenere:

- *la descrizione del sito dove è ubicato lo stabilimento*
 - inquadramento territoriale
 - informazioni sullo stabilimento,
 - informazioni sulle sostanze pericolose
 - elementi territoriali e ambientali vulnerabili
- *la descrizione degli scenari incidentali*
 - tipologia degli eventi incidentali
 - valori di soglia per la valutazione degli effetti
 - delimitazione delle zone di pianificazione
- *modello organizzativo di intervento*
 - definizione dei livelli di allerta e funzioni di supporto
 - organizzazione in emergenza

- ruoli, compiti e attività degli enti/ strutture interessate
- *informazione alla popolazione*
 - campagna informativa preventiva
 - riproduzione della scheda informativa di cui all'allegato V del Dlgs 334/99
 - messaggio informativo preventivo e in emergenza.

Gli stabilimenti RIR in Emilia-Romagna

Al 30 giugno 2010 il numero di stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) in Emilia-Romagna è di 57 stabilimenti di cui all'art.8 e 43 stabilimenti di cui all'art. 6, la cui distribuzione provinciale è riportata in figura 1; in figura 2 è riportata anche la distribuzione per tipologie di attività.

Il ruolo di Arpa Emilia-Romagna nelle emergenze

Il servizio di pronta disponibilità

Arpa dispone di un servizio di pronta disponibilità (PD) H24 che, in relazione alla gravità dell'evento e alle conseguenti necessità operative, ha vari livelli di attivazione. Il livello più alto è il livello 3 che consiste in un intervento di protezione civile, in cui partecipano più enti e/o servizi con indicazioni di comportamento rintracciabili nei piani specifici di emergenza e di protezione civile previsti nei protocolli redatti dalla Prefettura o

dalla Provincia relativamente al rischio ambientale e alla salute della popolazione. Gli operatori delle Sezioni provinciali di Arpa, pertanto, si attivano secondo quanto stabilito nelle specifiche procedure di competenza contenute nei Piani già citati, in funzione degli scenari previsti. Copia del piano di emergenza provinciale, con le indicazioni comportamentali del caso specifico da affrontare in PD, dovrà essere tenuto a disposizione del caposquadra presso la sede della Sezione.

GLI ENTI COMPETENTI

Comitato tecnico regionale (CTR)

ex art.19 del Dlgs 334/99 e s.m.i. Svolge le istruttorie per gli stabilimenti di cui all'art. 8.

Comitato tecnico di valutazione rischi (CVR)

ex art. 4 Lr 26/03 e s.m.i. Svolge le valutazioni delle schede tecniche per gli stabilimenti di cui all'art. 6. Nominato dalla Regione Emilia-Romagna, è presieduto da Arpa.

Provincia

Autorità competente per aziende art. 6: si avvale del CVR per la valutazione delle schede tecniche e per lo svolgimento dei controlli (verifiche ispettive SGS).

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Dispone le verifiche ispettive su aziende art. 8, utilizzando commissioni composte da Arpa, VV.F. e Ispesl, con ispettori accreditati presso il ministero stesso. Arpa ha il coordinamento delle commissioni ispettive. È previsto il passaggio di competenze alle Regioni in Legge Bassanini.



FOTO: PROVINCIA DI FERRARA

1 Petrolchimico di Ferrara.
2 L'area del porto di Ravenna.

Nel caso in cui nel territorio di competenza siano presenti aziende a rischio di incidente rilevante, presso la sede della Sezione provinciale dovranno essere disponibili anche i rispettivi piani di emergenza esterna (PEE).

La pianificazione dell'emergenza esterna

Arpa garantisce il supporto tecnico scientifico al prefetto (art.8) e alla Provincia (art.6) in particolare sugli scenari incidentali. Infatti il Centro tematico regionale impianti RIR di Arpa, effettuando l'attività istruttoria (valuta i RdS e le schede tecniche) e il controllo (fa parte delle commissioni ispettive SGS con ruolo di coordinamento), ha la massima conoscenza dei pericoli, dei rischi e dei sistemi tecnico/gestionali delle aziende.

Arpa inoltre partecipa al Gruppo di coordinamento prefettizio (art.8) e/o provinciale (art.6) per la predisposizione del PEE sia attraverso il CTR RIR, sia attraverso la Sezione provinciale territorialmente competente. Arpa infine supporta il sindaco per l'informazione alla popolazione.

Intervento in fase di allarme/emergenza

Arpa, attraverso il Centro funzionale Simc (Servizio IdroMeteoClima), assicura il monitoraggio continuo dei parametri meteorologici di possibile influenza sull'evento e ne valuta l'evoluzione nel tempo.

Attraverso le Sezioni provinciali territorialmente competenti, Arpa svolge

funzione di supporto tecnico-specialistico per il controllo e la tutela dell'ambiente effettuando, se necessario, prelievi e analisi di campioni di aria, acqua e terreno. Arpa infine collabora con Vigili del Fuoco e col Dipartimento di Sanità pubblica dell'Azienda sanitaria locale al fine di proporre al sindaco e al prefetto i provvedimenti più idonei per la tutela della pubblica incolumità e la protezione dell'ambiente.

Il post emergenza

Arpa, di concerto con gli altri enti e organi competenti, provvede all'attuazione dei piani di monitoraggio ambientali necessari per eseguire eventuali lavori di bonifica al fine della messa in sicurezza del sito.

Maurizio Lombardi

Responsabile Centro tematico regionale Impianti a rischio di incidente rilevante Arpa Emilia-Romagna

NOTE

¹ Il Dlgs 334/99 e s.m.i. classifica gli stabilimenti secondo la quantità di sostanze pericolose detenute in:

- art. 8 se sono presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3
- art. 6 se sono presenti in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 2

Le quantità di sostanze detenute dagli stabilimenti di cui all'art. 8 sono sempre maggiori di quelle detenute dagli stabilimenti di cui all'art. 6, pertanto sono più pericolosi.

² Il CTR (Comitato tecnico regionale), secondo quanto indicato dall'art. 19 dal Dlgs 334/99, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione dei rapporti di sicurezza (RdS) di cui all'art. 8.

³ Il CVR (Comitato valutazione rischi), definito dall'art.4 Lr 26/03 e s.m.i., provvede a svolgere le valutazioni delle schede tecniche (ST) per gli stabilimenti di cui all'art. 6.

FIG. 2 TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

Stabilimenti a rischio di incidente rilevante in Emilia-Romagna suddivisi per tipologia di attività.




FOTO: G. BISERNI